Indicazione nel piano direttore cantonale di parchi d'importanza nazionale secondo la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio

Foglio informativo

IMPRESSUM

Editore

Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

Gruppo di accompagnamento

Ueli Wittwer ARE (fino al 31.8.2023)

Laurent Maerten ARE

Claudia Guggisberg ARE

Reto Camenzind ARE

Simone Remund UFAM

Andy Rudin UFAM

Silvia Suter UFAM

Carlo Ossola UFAM

Matthias Stremlow UFAM

Autrici e autori

Ueli Wittwer ARE (fino al 31.8.2023)

Reto Camenzind ARE

Laurent Maerten ARE

Ordinazione

In forma elettronica: $\underline{www.are.admin.ch}$

Ottenibile anche in tedesco e francese

Indicazione nel piano direttore cantonale di parchi d'importanza nazionale secondo la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio

Ai fini della loro gestione i parchi d'importanza nazionale devono beneficiare di una garanzia territoriale ed essere indicati nel piano direttore cantonale, conformemente all'articolo 23*j* capoverso 1 lettera a della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e all'art. 27 dell'ordinanza sui parchi (OPar; RS 451.36). Questa è una delle diverse condizioni necessarie per il conferimento o il rinnovo del marchio Parco nonché per il sostegno finanziario alla gestione del parco da parte della Confederazione.

Trattare gli obiettivi e le misure di un parco nel piano direttore cantonale permette di armonizzarli dal punto di vista territoriale (e a livello intercantonale) coordinandoli con le altre attività d'incidenza territoriale. In tal modo gli eventuali conflitti possono essere individuati e risolti tempestivamente. Poiché la Carta relativa alla gestione e all'assicurazione della qualità del parco contiene anche obiettivi e misure territoriali (art. 26 OPar), nel corso della procedura cantonale relativa al piano direttore occorre verificare quali dei contenuti di tale Carta possono essere indicati come dati acquisiti nel piano direttore cantonale e se devono essere considerati e integrati anche altri aspetti. Con l'indicazione del parco come dato acquisito nel piano direttore cantonale, la garanzia territoriale e l'armonizzazione delle attività d'incidenza territoriale sono stabilite in maniera vincolante per le autorità (art. 27 OPar). In particolare deve essere indicato il perimetro del parco. La realizzazione di un parco o l'ampliamento del suo perimetro richiedono un adeguamento del piano direttore cantonale, che deve essere approvato dalla Confederazione prima del conferimento e il rinnovo del marchio o al più tardi contemporaneamente al suo rilascio.

Poiché i parchi perseguono obiettivi a lungo termine attraverso progetti di attuazione corrispondenti, è particolarmente importante che i parchi siano integrati il più presto possibile nella pianificazione direttrice cantonale. In questo ambito rientrano anche le valutazioni del Cantone in merito a quali obiettivi a lungo termine vuole perseguire, quali sinergie (ad es. qualità del paesaggio e degli insediamenti, biodiversità, cultura della costruzione, sviluppo regionale sostenibile) dovranno essere promosse e quali misure intende adottare per contribuire all'attuazione degli obiettivi. Per quanto concerne la realizzazione degli obiettivi territoriali, i Cantoni formulano le condizioni per la successiva pianificazione e i compiti dei Comuni.

Requisiti materiali per l'indicazione del parco nel piano direttore cantonale

Ai Cantoni che hanno o prevedono di realizzare diversi parchi si consiglia di elaborare una strategia globale a livello cantonale. La strategia e i suoi principali contenuti inerenti agli aspetti territoriali dovranno essere fissati nel piano direttore cantonale.

Per soddisfare i requisiti materiali della garanzia territoriale dei parchi conformemente all'articolo 27 OPar, il piano direttore cantonale deve trattare i seguenti puntii:

- 1) Obiettivi territoriali e strategici del progetto di parco Sulla base degli obiettivi della Carta del parco, il piano regolatore deve formulare obiettivi strategici che siano principalmente orientati agli aspetti spaziali. Questi non devono essere necessariamente copiati dalla Carta del parco, in quanto implementano le strategie e gli obiettivi territoriali dal punto di vista del Cantone. Occorre prestare attenzione sia agli aspetti di protezione che di utilizzazione (in particolare la protezione della natura e del paesaggio nonché allo sviluppo regionale sostenibile).
- 2) Perimetro del parco II perimetro del parco, come i suoi eventuali relativi ampliamenti, vengono illustrati nella carta del piano direttore.
- 3) Coordinamento territoriale e attuazione degli obiettivi territoriali strategici I compiti di coordinamento territoriale si deducono dagli obiettivi terrioptriali strategici. In questo ambito, i Cantoni e i Comuni devono impegnarsi a risolvere i conflitti in ambito territoriale e sfruttare le sinergie, coinvolgendo anche l'ente responsabile del parco.

Queste indicazioni dovranno essere armonizzate su ampia scala ed eventualmente a livello intercantonale.

Nel caso di parchi nazionali o di parchi naturali periurbani (art. 23e LPN), è inoltre necessario che la garanzia della zona centrale sia vincolante nei confronti dei proprietari fondiari. A ciò si provvede di regola nell'ambito della pianificazione dell'utilizzazione da parte dei Comuni interessati.

Scadenzario per l'adeguamento del piano direttore

Per soddisfare i requisiti dell'ordinanza sui parchi, il piano direttore adeguato a seguito dell'indicazione del parco come dato acquisito deve essere sottoposta all'approvazione inoltrato all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) al più tardi al momento della presentazione della domanda per il conferimento o il rinnovodel marchio Parco, all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Tuttavia, si raccomanda ai Cantoni di avviare il prima possibile i lavori per la necessaria modifica del piano direttore, compreso un eventuale esame preliminare a livello federale e il processo decisionale cantonale.

Dal punto di vista della Confederazione, una decisione ancora in sospeso nei Comuni interessati, come ad esempio un referendum, non può costituire un ostacolo alla presentazione tempestiva della modifica del piano strutturale che, se approvata dalla Confederazione, è riservata all'assegnazione del marchio di parco. In linea di principio, le decisioni a livello subordinato devono essere riservate nel piano direttore. Se il Cantone lo ritiene necessario, può anche aggiungere al contenuto del piano strutturale una nota che indichi, ad esempio, che il referendum è ancora in corso. Se un comune rifiuta in seguito di entrare a far parte del parco - o se, in casi estremi, il progetto di parco non si realizza - il piano direttore e, in particolare, la mappa del piano direttore possono essere aggiornati direttamente e comunicati all'ARE.

Ordinanza del 7 novembre 2007 sui parchi d'importanza nazionale (ordinanza sui parchi, Opar; RS 451.36)

Art. 3 Domanda (aiuti finanziari globali)

¹ La domanda del Cantone relativa alla concessione di aiuti finanziari globali deve contenere in particolare:

a. ...

b. ..

c. per la gestione di un parco, la Carta relativa alla gestione e all'assicurazione della qualità del parco (art. 26), lo statuto dell'ente responsabile del parco e la prova della garanzia territoriale del parco (art. 27).

Art. 8 Domanda (marchio Parco)

¹ La domanda per il conferimento del marchio Parco deve comprendere la Carta relativa alla gestione e all' assicurazione della qualità del parco, lo statuto dell'ente responsabile del parco e la prova della garanzia territoriale del parco stesso.

...

Art. 27 Garanzia territoriale e armonizzazione delle attività d'incidenza territoriale

- ¹ Il parco deve essere indicato nel piano direttore approvato secondo l'articolo 11 capoverso 1 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.
- ² Le autorità incaricate di compiti pianificatori secondo la legge sulla pianificazione del territorio devono:
- a. adattare i piani di utilizzazione secondo la legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio se ciò è necessario ai fini della garanzia dei requisiti stabiliti per il parco;
- b. far conoscere con misure adeguate le prescrizioni volte alla protezione delle zone centrali dei parchi nazionali e dei parchi naturali periurbani.